## ALL SERVIZI di Fravezzi R. & C. S.a.s.

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del codice delle assicurazioni Private ("CODICE") e del regolamento IVASS n.40 del 02 Agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: consegnano/ trasmettono al contraente copia del documento (del regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario, le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) illustrano al contraente in modo chiaro e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico anche nella forma ONLINE, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 2.500,00 per ciascun contratto, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

	essendo entrato in contatto con l'intermediario ta allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione copia del presente documento.
Luogo data .	
firma del contraente / legale rap	oresentante